

N. R.G. xxxx/2025



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale ordinario di Tivoli

Riunito in camera di consiglio e composto dai sottoindicati magistrati:

- Dottor Francesco Lupia- Presidente rel
- Dottoressa Chiara Pulicati- Giudice;
- Dottoressa Francesca Iaconi- Giudice ;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n xxx dell'anno 2025, vertente
TRA

XXXX e XXXXX rappresentati e difesi dall'Avv. XXX unitamente e disgiuntamente
all'Avv.XXXX, ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso lo studio
dell'Avv. XXXX

Reclamante

E

XXXXX., in persona del suo l.r. pro tempore, con sede legale in XXXX, rappresentata e difesa
dall'avv. XXXXXXXX,

Resistente

Oggetto:reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. i reclamanti chiedevano “la riforma integrale della ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, del precetto opposto e della procedura esecutiva immobiliare n. 26/2024 R.G. Es. del Tribunale di Tivoli, G.e. Dott. Lupia, emessa dal Tribunale di Tivoli, G.u. Dott.ssa Ruperto nel corso del procedimento giudiziale di opposizione all’atto di precetto in rinnovazione, così come iscritto al n. 4968/2023 R.G. del Contenzioso Civile del Tribunale di Tivoli e comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 14.04.2025”.

Allegavano in particolare le seguenti circostanze “Con atto di precetto notificato in data 26.11.2023, la società XXXXXXXX intimava ai signori XXXXXXXX il pagamento della somma complessiva di € 247.226,36, sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato con XXXX. in data 25.07.2007. Detto contratto era stato oggetto di cessione a catena tra più soggetti, fino ad arrivare, secondo quanto sostenuto dalla resistente, alla titolarità in capo alla stessaXXXXXXX. Gli opposenti, ritenendo il precetto infondato e illegittimo, proponevano opposizione ex art. 615 primo comma, c.p.c. eccependo: 1. l’invalidità, la nullità e l’inefficacia della cessione per contrasto con il D.M. 53/2015 e con gli artt. 130 e 132 del TUB, dato il rapporto tra il patrimonio netto (pari a soli €

10.000) e il credito acquistato pari ad € 270.000,00 2. il difetto di legittimazione attiva della società resistente, per mancata prova valida, completa e conforme alle norme di legge della cessione del credito; 3. la nullità radicale del contratto di mutuo per assenza di elementi essenziali (piano di ammortamento, chiarezza del TAE, determinabilità dell'oggetto contrattuale) e per mancanza di trasparenza in violazione della normativa consumeristica e bancaria; 4. la presenza di interessi usurari nei piani di rimborso, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. sul secondo precetto Nelle more del giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.XXXXXX. instaurava la procedura esecutiva immobiliare n. 26/2024 R.g. Es. del Tribunale di Tivoli, e di conseguenza e per l'effetto è stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva non solo dell'atto di precetto ma anche di ogni atto conseguente, tra cui la procedura esecutiva immobiliare n. 26/2024 R.G. Es. Imm., relativa all'unico immobile adibito a residenza familiare degli odierni reclamanti. Con ordinanza emessa e comunicata in data 14.04.2025, il Giudice Unico ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo: • l'assenza di un concreto periculum in mora; • l'infondatezza del fumus boni iuris relativamente alla legittimazione attiva della società opposta; • irrilevanti le altre eccezioni in quanto riguardanti esclusivamente il quantum.”

Deducevano quali motivi di reclamo:

“1. L'esistenza di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'imminente vendita (fissata per il 22 aprile 2025) dell'unico immobile adibito ad abitazione familiare;

2. La nullità assoluta della cessione del credito per violazione di norme imperative, segnatamente del D.M. 53/2015 e dell'art. 132 TUB;

3. La carenza di legittimazione attiva della società opposta, per mancata prova della completa catena di cessioni da cui deriverebbe la titolarità del credito”.

Si costituiva la reclamata, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del reclamo.

La causa era istruita documentalmente ed il Giudice delegato alla trattazione si riservava di riferire al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato come la domanda di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 26/2024 R.G. Es. Imm., trattandosi di provvedimento la cui competenza funzionale è propria del G.E., rientrando l'oggetto nel plesso dell'art.615,comma 2, cpc.

Tanto premesso, l'istanza ex art.615,comma 1, cpc è infondata ed il reclamo va dunque rigettato.

Non ricorrono invero i “gravi motivi” di cui alla comma 1 dell'art.615 cpc.

A tal proposito giova rammentare come tale espressione vada declinata nell'accertamento della sussistenza concorrente di due requisiti: la bontà del diritto fatto valere (il “fumus boni iuris”) ed il pericolo del ritardo, il “periculum in mora”.

Occorre precisare che, nel caso della cautela invocata in sede di opposizione ex art.615,comma 1,cpc, il presupposto del “periculum in mora” assuma carattere più stringente sotto il profilo sostanziale, in quanto l'azione di merito ha ad oggetto un'esecuzione solo minacciata.

Segnatamente il giudizio sulla sussistenza del periculum si concreta nella valutazione delle eventuali lesioni specifiche che il pignoramento può arrecare ai diritti che si intendono espropriare. Ciò in quanto in quanto è il pignoramento l'unico atto attraverso il quale la minaccia di inizio dell'esecuzione può essere attuata nelle more del giudizio di opposizione, ponendosi quelli successivi (e,segnatamente,il decreto di trasferimento) nella diversa prospettiva della lesione da espropriazione attuata e non solo minacciata.

E' dunque necessario che la parte allegli e dimostri uno specifico pregiudizio derivante dal vincolo di indisponibilità giuridica discendente dal pignoramento, non potendo in questa sede valutarsi quali ulteriori pregiudizi quelli legati agli atti che definiscono il concreto esito del giudizio esecutivo (e che debbono invece necessariamente essere vagliati ai sensi dell'art.615,comma 2,cpc e dell'art.624 cpc).

Nel caso in esame le parti reclamanti si sono limitate sotto questo profilo a rilevare come l'immobile interessato dal successivo pignoramento (avvenuto dopo la proposizione

dell'opposizione ex art.615,comma 1, cpc) sia adibito a casa familiare e l'eventuale espropriazione dello stesso li priverebbe della dimora domestica.

Dette circostanze tuttavia non configurano un pregiudizio eziologicamente ricollegabile alla minacciata azione esecutiva, né al vincolo impresso dal pignoramento.

Quest'ultimo, come anticipata, si atteggia ad indisponibilità giuridica della res, che non pregiudica il suo utilizzo. Inoltre, pur spingendo l'orizzonte degli atti attuativi del precetto sino alla sostituzione del custode ex art.559 cpc, occorre rilevare che, proprio perché si tratta di immobile adibito ad abitazione familiare, alla nomina del custode professionale non potrà fare seguito l'emissione dell'ordine di liberazione del bene, stante il chiaro disposto dell'art.560 cpc(salvo il caso in cui gli occupanti pongano in essere le violazioni tipiche indicate in tale ultima disposizione). In difetto di periculum in mora l'istanza di sospensione è stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa o rigettata, così provvede:

- 1) Rigetta il reclamo ;
- 2) Condanna XXXXXXXX e XXXXX in solido a rifondere le spese di lite a XXXXXXXX, che liquida in euro 3500,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali
- 3) Letto l'art. 13, comma 1-quater, del T.U. Spese di Giustizia (DPR n. 115/2002), dichiara XXXXX e XXXXXXXX in solido tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.

Così deciso in Tivoli nella camera di consiglio del 25.9.25

Il Presidente estensore

Dott.Francesco Lupia